

REGOLAMENTO (CE) N. 515/1999 DELLA COMMISSIONE

del 9 marzo 1999

relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/98⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che l'applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine ha determinato la formazione di scorte in vari Stati membri; che, per evitare un prolungamento eccessivo dell'ammasso, è opportuno mettere in vendita una parte di queste scorte ai fini della trasformazione nella Comunità;

considerando che occorre assoggettare tale vendita alle norme stabilite dai regolamenti della Commissione (CEE) n. 2173/79⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95⁽⁴⁾, (CEE) n. 3002/92⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 770/96⁽⁶⁾, e (CEE) n. 2182/77⁽⁷⁾, fatte salve determinate eccezioni connesse all'uso particolare al quale i prodotti sono destinati;

considerando che, per garantire una vendita regolare e permanente, è necessario applicare in particolare le disposizioni di cui al titolo I del regolamento (CEE) n. 2173/79;

considerando che, per garantire una gestione economica delle scorte, è necessario disporre che gli organismi d'intervento vendano innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo;

considerando che è opportuno derogare al disposto dell'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2173/79, tenuto conto delle difficoltà amministrative che l'applicazione di tale norma crea in alcuni Stati membri;

considerando che per garantire il miglior controllo possibile sulla destinazione delle carni bovine d'intervento occorre prevedere, oltre alle misure fissate dal regolamento (CEE) n. 3002/92, misure di controllo basate su verifiche fisiche quantitative e qualitative;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Si procede alla vendita, ai fini della loro trasformazione nella Comunità, dei prodotti d'intervento acquistati ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68 per un volume approssimativo di:

- 234 tonnellate di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento olandese;
- 1 500 tonnellate di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento tedesco;
- 1 000 tonnellate di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento austriaco;
- 1 380 tonnellate di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento danese;
- 2 000 tonnellate di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento francese;
- 2 000 tonnellate di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento italiano;
- 1 000 tonnellate di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento spagnolo;
- 380 tonnellate di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese;
- 5 000 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese;
- 30 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento spagnolo;
- 2 000 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento francese;
- 10 000 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito.
- 273 tonnellate di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento danese.

Nell'allegato I figurano informazioni dettagliate concernenti i prodotti e i prezzi di vendita.

2. Fatte salve le disposizioni previste dal presente regolamento, i prodotti di cui al paragrafo 1 sono venduti conformemente alle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2173/79, in particolare titoli I e III, (CEE) n. 2182/77 e (CEE) n. 3002/92.

(1) GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(2) GU L 210 del 28. 7. 1997, pag. 17.

(3) GU L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.

(4) GU L 248 del 14. 10. 1995, pag. 39.

(5) GU L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17.

(6) GU L 104 del 27. 4. 1996, pag. 13.

(7) GU L 251 dell'1. 10. 1977, pag. 60.